Titolo

Corte federale d'appello – giudizio – reclamo – oggetto della domanda – astratta erroneità di una tesi giuridica – inammissibilità del motivo

Descrizione

La generica aspettativa all'astratta affermazione dell'erroneità di una determinata tesi giuridica non è sufficiente a consentire la positiva esperibilità del reclamo, che deve essere sempre finalizzato a conseguire un risultato concreto attraverso la riforma della portata prescrittiva della decisione. Non è invece ammessa un'iniziativa giudiziaria che si sostanzi nella mera richiesta di formulazione di un parere teorico circa la correttezza di una determinata interpretazione del formante normativo. Nel processo sportivo (art. 47 CGS) la legittimazione attiva è caratterizzata dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del reclamante e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'accoglimento del gravame. La sussistenza dell'interesse al ricorso, inteso quale bisogno effettivo di tutela giurisdizionale, costituisce una condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente una qualche effettiva utilità. Di talché, se non vi è domanda di annullamento della decisione di primo grado, il reclamo proposto non è in grado di arrecare alla parte alcun vantaggio sostanziale, neppure di carattere strumentale e la relativa domanda deve essere conseguentemente considerata inammissibile.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 132/CFA/2023-2024/F

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, CGS; art. 47 CGS; art. 100 CPC

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0132 CFA del 17 giugno 2024 (Procura federale/U.S. Alessandria calcio1912 S.r.l.)